

**Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari (D.Lgs n.385 del 1/9/93 e s.m.i -  
Delibera CICR del 4/03/2003 - Disposizioni Governatore Banca d'Italia del 25/07/2003)**

**Foglio Informativo**

**GARANZIA SUSSIDIARIA E A PRIMA RICHIESTA  
SU LINEE DI CREDITO DI BREVE E MEDIO-LUNGO TERMINE**

In vigore dal 1° Luglio 2013

**Informazioni sul Confidi SINVEST S.C.**

**Sede Legale** - Via Medardo Rosso 18 - 20159 Milano      **Sede Amministrativa** - Viale G.B Stucchi 64 - 20900 Monza (MB)  
**Tel.** 039 36 32.1 - **Fax.** 039 36 32.414 - **E-mail:** [sinvest@iride.it](mailto:sinvest@iride.it) - **http:** [www.sinvest.org](http://www.sinvest.org) - **P.E.C.** [sinvest@legalmail.it](mailto:sinvest@legalmail.it)  
**R.E.A.** 1380737 - **P.IVA:** 10484980155 - **Cod Fisc.:** 10484980155 - **Iscrizione al Tribunale di Milano** n.321035  
**Numero di iscrizione all'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia ex art.107 (TUB):** 19512.3

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

(da compilarsi a cura del soggetto di Sinvest incaricato dell'offerta)

Nome

Cognome

- Dipendente/collaboratore di Sinvest s.c.  
 Mediatore creditizio (Iscritto nell'albo) n.  
 Agente in Attività Finanziaria (Iscritto nell'albo) n.

Indirizzo

e-mail

Telefono

Fax

Firma

Azienda

Codice Fiscale

Partita IVA

Nome e Cognome della persona che riceve il documento

Luogo e data di ricezione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato

Firma

**Caratteristiche della garanzia**

La garanzia di Sinvest si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Viene così definita la garanzia prestata da Sinvest, su richiesta del socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziari. La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, Sinvest/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

**Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Sinvest, dalla restituzione al Confidi stesso di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.**

Quando il Confidi rilascia una **garanzia diretta** e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una **garanzia sussidiaria**, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'eventuale **escussione delle garanzie** del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in **crediti per cassa** del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi **interessi di mora** che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle **eventuali spese** documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

L'operazione di finanziamento a medio / lungo termine assistita da garanzia può essere inclusa tra le operazioni ammissibili alla misura di facilitazione della **Commissione Europea** (SME Guarantee Facility – Loan Guarantee Window) attuata dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) tramite rilascio di contro-garanzie per il periodo 19 luglio 2012 / 19 luglio 2014. Sulla base del regolamento emanato, le finalità di finanziamento ammissibili sono le seguenti:

- Sviluppo di attività a lungo termine (quali, ad es., passaggi di attività, investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali);
- Ottenimento di capitale circolante, esclusivamente ad aziende in bonis su tutto il sistema bancario al momento della richiesta;
- Attività riguardanti l'innovazione (quali, ad es., lo sviluppo tecnologico e l'acquisizione di licenze e brevetti);
- Start up (aziende iscritte al Registro Imprese da non più di 24 mesi).

In caso di ammissione alla facilitazione:

- Il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- Il Confidi presta garanzia per una percentuale minima del 50%. Qualora sia necessario per consentire l'accesso al credito delle imprese, il Confidi si impegna ad aumentare fino all'80% la percentuale della garanzia erogata dalla Banca. Allo scopo di offrire un particolare sostegno alle aziende start-up, il Confidi garantirà all'80% i finanziamenti di importo massimo fino a €. 40.000 per singola azienda;
- Il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte qui di seguito nella Tabella N. 2 (Finanziamenti che beneficiano della controgaranzia FEI) nella misura di almeno il 25%.

#### Principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi

Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi è necessario preliminarmente **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo **una quota** e versando il relativo valore pari a € 51,64 (cinquantuno/64).

Prima del rilascio della garanzia alla Banca (e conseguente perfezionamento dell'operazione) il socio è tenuto alla sottoscrizione e al versamento di ulteriori quote determinate in una unità (dal valore unitario di € 51,64) per ogni € 700,00 (settecento/00) o frazione di garanzia richiesta e in essere come da Regolamento Mutualistico deliberato dall'Assemblea Soci e consultabile sul sito [www.sinvest.org](http://www.sinvest.org).

In caso di rinnovo è richiesto ai soci l'integrazione delle quote in essere sino a concorrere al rapporto di una quota per ogni € 700,00 (settecento/00) o frazione di rischio in essere a seguito dell'operazione richiesta. Nei casi in cui la posizione sociale rispetti il vincolo prima descritto, il socio non è tenuto al versamento di quote aggiuntive.

Il valore delle quote sociali è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet [www.sinvest.org](http://www.sinvest.org)

Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

1. **Diritti di segreteria:** da versare al momento della richiesta di concessione della garanzia e non possono essere restituiti. (Utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico) come indicato nella sottostante Tabella N.1

**Tabella N. 1**

<b>Totale importo erogato per ogni richiesta (comprendente una o più operazioni) verso uno stesso Istituto di Credito</b>	<b>Diritti di Segreteria da versare al momento della richiesta</b>
Fino a € 50.000,00	€ 200,00
Da € 50.000,01 a € 150.000,00	€ 300,00
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 400,00
Oltre € 250.000,00	€ 500,00

2. **Diritti di istruttoria e commissioni di garanzia** . Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori. La remunerazione viene determinata **in percentuale sul valore nominale dell'importo richiesto, in funzione della durata** della stessa e con riferimento sia alla **tipologia del finanziamento** concesso e/o da concedere dall'intermediario finanziatore.

**Tabella N. 2**

<b>Durata</b>	<b>Fido c/c</b>	<b>Anticipo fatture, contratti, import, export, PTF SBF</b>	<b>Finanziamenti chirografari</b>	<b>Operazioni ipotecarie</b>	<b>Finanziamenti che beneficiano della controgaranzia FEI</b>
Fino a 6 mesi	1,00%	0,90%	0,60%	0,40%	Non previsto
Fino a 12 mesi	1,80%	1,60%	1,10%	0,60%	Non previsto
Fino a 18 mesi	2,80%	2,50%	1,70%	0,80%	1,30%
Fino a 24 mesi	Non previsto	Non previsto	2,10%	1,10%	1,60%
Fino a 36 mesi	Non previsto	Non previsto	3,10%	1,60%	2,30%
Fino a 48 mesi	Non previsto	Non previsto	4,00%	2,00%	3,00%
Fino a 60 mesi	Non previsto	Non previsto	4,90%	2,40%	3,60%
Fino a 72 mesi	Non previsto	Non previsto	5,70%	2,80%	4,20%
Fino a 84 mesi	Non previsto	Non previsto	6,40%	3,10%	4,70%
Fino a 96 mesi	Non previsto	Non previsto	7,00%	3,40%	5,20%
Fino a 108 mesi	Non previsto	Non previsto	7,50%	3,60%	5,60%
Fino a 120 mesi	Non previsto	Non previsto	7,90%	3,80%	5,90%

In caso di rinegoziazione di garanzia già rilasciata, entro i 12 mesi dalla data di attivazione, e limitatamente a mutui chirografari o ipotecari, esclusivamente per operazioni accertate in bonis, è concessa al cliente una scontistica pari all'importo delle commissioni già sostenute relativamente alla durata della garanzia non utilizzata, con esclusione del costo della garanzia sostenuta per il primo anno, oltre al pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto indicato nella Tabella N. 1.

In caso di estensione della garanzia si applica il tariffario vigente relativamente al debito residuo e alla durata in aggiunta, oltre al pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto indicato nella Tabella N. 1.

In caso di sospensione dei debiti e della garanzia verso il sistema creditizio, si applicano i costi previsti dal tariffario sul debito residuo, oltre al pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto indicato nella Tabella N. 1.

I diritti di istruttoria e le commissioni di garanzia devono essere integralmente **corrisposti al Confidi al momento dell'attivazione della garanzia stessa**. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento attraverso bonifico comprendente anche le eventuali quote aggiuntive di capitale sociale. Sinvest emetterà le ricevute relative al costo della garanzia e alle quote di capitale sociale versate entro il primo mese successivo a quello di emissione della garanzia per l'intero importo relativo alla durata della garanzia concessa.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

**Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il socio deve sostenere i seguenti oneri:**

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche della Garanzia")

**3. Interessi di mora su crediti per cassa.** Vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{(\text{capitale}) \times (\text{giorni}) \times (\text{tasso legale})}{36.500}$$

**Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi

**Clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi**

Sinvest SC inoltra, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la delibera di garanzia alla banca o intermediario convenzionato solo dopo il pagamento dei diritti di segreteria e dell'eventuale quota di ammissione e in caso di esito positivo dell'istruttoria. Sinvest SC può richiedere al soggetto finanziatore, di norma la banca, di incassare per conto del cliente le commissioni di gestione trattenendole dal finanziamento erogato, senza obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento di questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di preventiva comunicazione da parte di Sinvest SC al cliente, e di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- Comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- Mancato pagamento da parte del cliente a Sinvest SC dei diritti di segreteria e/o quote sociali dovute e/o commissioni e diritti di istruttoria.

**Recesso:** Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Crediti – Sinvest s.c. - Viale G.B Stucchi 64 - 20900 Monza (MB)" Telefono n. 039.36.32.454 - fax n.039.36.32.414 o via e-mail all'indirizzo: [reclami@iride.it](mailto:reclami@iride.it).

L'Ufficio Crediti evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Crediti (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Sinvest), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** (1).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere a Sinvest, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (2). Sinvest mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.sinvest.org](http://www.sinvest.org) - le guide relative all'accesso all'ABF.

#### **Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo**

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Banche o altri intermediari:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Sinvest in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Finanziamento:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

**Finanziamento straordinario:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario finalizzato al pagamento di mensilità aggiuntive e/o imposte.

**Finanziamento garantito da pegno:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Finanziamento a breve termine:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario con scadenza normalmente a 12 mesi e comunque non superiore a 18 mesi, erogato nelle seguenti forme tecniche: sconto di portafoglio cambiario commerciale, anticipazioni bancarie su titoli o su merci (anticipi fatture, anticipi contratti, anticipi export, anticipi import), anticipi salvo buon fine (castelletti s.b.f.).

**Fidejussione:** credito di firma prestatato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

**Garanzia prestata dal Confidi:** obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

**Intermediari finanziatori:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

**Offerta fuori sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio del Confidi:** le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi

1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

Ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 20.06.2012, il cliente dichiara di aver ricevuto il documento generale denominato "Principali diritti del cliente"

#### **Per accettazione**

Luogo, \_\_\_\_\_ Data, \_\_\_\_\_

**Firma del richiedente** \_\_\_\_\_